



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Servizio polizia metropolitana

Determinazione N. 532 / 2025

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI POSTI ACQUEI (ORMEGGI) PER LO STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI DELLA POLIZIA METROPOLITANA PRESSO DARSENA "CAMPING DARSENA FUSINA" - ANNO 2025, PER UN CANONE ANNUALE DI 5.300,00 EURO (IVA COMPRESA). CIG B5CA8B75A6

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, e in particolare, l'art. 28, che le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019, modificato con Decreto n. 51 del 07/06/2019 e Decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l'art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;
- iv la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;

- v il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019;
- vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

visti altresì:

- i il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025 con il quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- ii la delibera del Consiglio metropolitano n. 22 del 20/12/2024 con la quale sono stati approvati in via definitiva, l'aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) ed il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 con i relativi allegati.
- iii il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29/12/2023, relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito della nuova macrostruttura dell'Ente, approvata con decreto del Sindaco della Città metropolitana di Venezia n. 79 del 27/12/2023, con cui è stata attribuita in particolare la Direzione e dell'Area Vigilanza all'ing. Nicola Torricella;

dato atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario atteso che si ritiene opportuno arrogare allo stesso tale responsabilità, in quanto unica figura professionale atta, al momento e per il procedimento in parola, ad assumerne la funzione (rif. Mis Z20B del PIAO 2025-2027);

Preso atto che:

- i con Legge regionale n. 30/2016 è stato istituito il Servizio Regionale di Vigilanza;
- ii spettano al Servizio regionale di vigilanza le attività di controllo e di vigilanza:

correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all'articolo 2, comma 1, della LR 19/2015;

relative alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica e all'attività di prelievo venatorio di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" nonché della fauna ittica e della pesca nelle acque interne di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" ricadenti nelle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione alle province e alla Città metropolitana di Venezia, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

- vii la DGR 357 del 26 marzo 2019 ha sospeso il processo di attivazione del Servizio Regionale di Vigilanza come definito nella DGR 1942/2018 nelle more dell'intervento statale di modifica legislativa della disciplina delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, proroga convenzione DGR 1578 del 30/12/2024;

- viii la DGR 1080 del 30 luglio 2019 con cui è stato approvato lo Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca;

Considerato che:

- i. l'art.7 del regolamento del Corpo di Polizia metropolitana stabilisce che il servizio viene svolto, nell'ambito dei confini della Città metropolitana, sul territorio, sulle acque interne marittime delle lagune, sulle acque fluviali, con l'utilizzo dei mezzi dati in dotazione dall'amministrazione (auto e barche);
- ii. la Polizia metropolitana dispone di n. 8 imbarcazioni dislocate lungo tutto lo spazio acquatico della Città metropolitana di Venezia;
- iii. è necessario disporre di strutture idonee per l'ormeggio e il ricovero dei suddetti mezzi nautici, in particolare situate in zone sia strategiche sia di facile accesso da parte delle pattuglie;
- iv. l'Amministrazione della Città metropolitana non possiede proprie strutture d'attracco e pertanto da sempre si avvale di strutture di terzi che possiedano i requisiti di cui al punto precedente e siano dislocate nel territorio di competenza, per una rapida ed efficiente azione di controllo;
- v. il contratto di ormeggio è un contratto atipico (cioè non disciplinato dalla normativa), ma comunemente ricondotto al contratto di locazione;
- vi. l'art.17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabilisce che il codice dei contratti pubblici non si applica ai contratti aventi per oggetto la locazione;

Valutato che:

per garantire la custodia ed il ricovero delle imbarcazioni è necessario rinnovare per il corrente anno il contratto di locazione dei posti acquei di Fusina e che a tal proposito è stato acquisito agli atti il preventivo della seguente ditta: Fusina Terminal s.r.l., con sede in via Moranzani, 93 Fusina (Ve) – codice fiscale e Partita IVA 00643350275 per n° 2 posti acquei dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 per il canone annuale 5.300,00 IVA inclusa – rif. Prot. n. 8718 del 10/02/2025

Dato atto:

che il presente affidamento non rientra tra gli obblighi di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto di importo inferiore a 5.000,00 euro come previsto dall'art. 1 comma 450 della cui alla Legge 296/2006 e s.m.i.;

rilevato che per tale affidamento vige comunque l'obbligo di richiesta del CIG a seguito delle disposizioni introdotte dalle norme sulla digitalizzazione dei contratti pubblici;

l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti per il presente affidamento come da DGUE assunto al prot. 10925/2025

in base a quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs 36/2023, sono soddisfatti i criteri di cui alla disposizione 1/2023 del Responsabile per l'anticorruzione e per la trasparenza del 16/11/2023 prot. 78248 (controllo a campione);
CIG n. B5CA8B75A6

D E T E R M I N A

- i di rinnovare come di seguito specificato il contratto di ormeggio presso la seguente ditta: Fusina Terminal s.r.l., con sede in Via Moranzani, 93 Fusina (VE) – codice fiscale e partita IVA 00643350275 per n. 2 posti acquei dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 per il canone annuale di euro 5.300,00 iva inclusa;
- ii di procedere alla stipula del contratto tramite lettera d'ordinazione, per l'importo complessivo di Euro 5.300,00 IVA compresa;
- iii di procedere ad inviare gli ordini diretti d'acquisto di cui sopra e di impegnare l'importo di € 5.300,00 nell'Esercizio 2025 – Capitolo/art. 1090203111734268/0 denominato *“Utilizzo beni di terzi”*
- iv di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, sul sito internet istituzionale dell'Ente.
- v che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario attesa la non opportunità ovvero mancanza di personale con professionalità adeguata alla fattispecie (rif. Mis Z20B del PIAO 2025-2027);
- vi dell'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RUP/RdP ing. Nicola Torricella (rif. Mis Z10 e Mis Z20B del PIAO 2025-2027);
- vii che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PIAO 2025-2027).

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente